

Oggetto: informativa del Medico Competente per la prevenzione da esposizione a SARS-CoV-2 sul lavoro.

Buongiorno,

l'entrata in vigore del "PROTOCOLLO condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24/04/2020 impone, **a tutte le aziende**, di adottare tutte le misure per permettere la ripresa del lavoro garantendo la presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione per l'esposizione a SARS-CoV-2.

Si invita pertanto ciascuna organizzazione, se non ancora provveduto, a costituire il proprio **Comitato** per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione anti-contagio Covid-19 a tutela dei lavoratori.

Nella mia funzione di Medico Competente mi rendo disponibile a supportare, per quanto di competenza, il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel menzionato "Protocollo".

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, Vi fornisco le seguenti informazioni, che Vi prego di trasmettere per opportuna conoscenza ai lavoratori.

▪ **SORVEGLIANZA SANITARIA**

1. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche-sanitarie anti-contagio (esclusivamente in ambulatori o infermerie aziendali). Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia > 60gg.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

- la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e).

2. Il medico competente, applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie, segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità ^{NOTA 1} e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela della protezione dei dati personali.

Si sensibilizzano i lavoratori, che ritengono di rientrare nella definizione di persone con fragilità per presenza di co-morbosità, o iper-suscettibilità individuali, nonché le donne in gravidanza, nonché in caso di patologie non compatibili con l'uso continuativo della mascherina a rappresentare al medico competente (**Dr. Daniela Saporiti** – mail dottsaporiti@mdlsaporiti.it/tel 393 8356265) l'eventuale sussistenza di tali condizioni attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.

Inoltre, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV 2 quale: contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.

NOTA 1 - In merito alle situazioni di fragilità va posta particolare attenzione ai soggetti con presenza di co-morbosità da ricondurre a patologie croniche, specie se multiple, di cui segue elenco indicativo e non esaustivo tratto dalle pubblicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità: patologie tumorali; gravi patologie cardiovascolari croniche; diabete mellito in scarso/assente controllo; gravi patologie croniche del fegato; patologie croniche polmonari; patologie croniche renali; Immunodeficienza acquisita o congenita; Stati di immunodepressione; Assunzione cronica di terapie immunosoppressive/immunomodulanti.

▪ **RIENTRO AL LAVORO DOPO COVID 19**

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19 **CONFERMATO (SOLO DA TAMPONE POSITIVO)**, per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, è prevista la **VISITA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO**, al fine di verificare l' idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata della malattia.

In tal caso, i lavoratori possono essere inviati a visita solo se in possesso di certificazione di avvenuta **NEGATIVIZZAZIONE DEI TAMPONI** rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Resta ferma la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione indipendentemente dalla patologia incorsa.

▪ **ESECUZIONE VISITE MEDICHE**

Nel recarsi a visita medica i lavoratori dovranno attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni e alle istruzioni del Ministero e della Autorità competenti ed alle misure eccezionali definite per contrastare la diffusione del SARS-CoV-2.

Il lavoratore dovrà indossare idonea **mascherina chirurgica**, provvedere all' igienizzazione delle mani con il gel disinfettante messo a disposizione all' ingresso prima di accedere allo studio medico e mantenere una distanza di sicurezza almeno un metro dal personale da altri soggetti eventualmente presenti, compreso il personale di segreteria.

Ogni lavoratore inviato a visita dovrà garantire che:

- NON è entrato in contatto con persona contagiata;
- NON manifesta sintomi influenzali (tosse, febbre, astenia ecc...).
- NON risulta positivo o sospetto positivo al Covid-19;
- NON è in isolamento fiduciario o quarantena.

Lavoratori che non rispettano tali requisiti **non devono essere inviati a visita.**

Le visite saranno scaglionate in modo da non creare assemblamento di persone. E' tassativa la puntualità, onde evitare il rischio di non poter garantire l' esecuzione della visita stessa.

Durante la visita medica i lavoratori dovranno produrre certificazione medica attestante le patologie che determinano lo stato di fragilità.

Ben coscienti del particolare momento di incertezza, invitiamo i lavoratori ad attenersi, mantenendo un atteggiamento responsabile e collaborativo.

▪ **TEST SIEROLOGICI**

I test sierologici allo stato attuale non possono essere utilizzati per esprimere il giudizio di idoneità del singolo lavoratore.

L' esecuzione dei tamponi (ad eccezione di RSA-RSD e strutture sanitarie) è gestita dal Sistema Sanitario Nazionale, non è prevista l' effettuazione dei tamponi diagnostici a cura dei Medici Competenti Aziendali.

Provvederò ad informare l' azienda in caso di differenti indicazioni da parte delle Autorità.

▪ **GESTIONE COVID POSITIVI TRA I LAVORATORI**

Nel caso emergessero tra i lavoratori durante l' attività lavorativa casi COVID POSITIVI (CONFERMATI CON TAMPONE), il medico competente può essere chiamato a svolgere per il *contact tracing* nella precoce identificazione dei contatti in ambito lavorativo e nel loro isolamento e conseguentemente all' importanza strategica dello stretto rapporto di collaborazione che il medico competente può mettere in atto con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione per la corretta gestione e presa in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARS-CoV 2.

▪ **INFORMAZIONE AI LAVORATORI**

Si richiama il lavoratore alla responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. *"Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro."*

Si evidenzia ai lavoratori:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;
- l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso in azienda durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; il paziente in questo caso verrà "isolato" dal resto del personale, indosserà la maschera chirurgica e verrà inviato a contattare il MMG / 112 a seconda dello stato di salute.
- l'adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:
 - mantenere la distanza di sicurezza;
 - rispettare il divieto di assembramento;
 - osservare le regole di igiene delle mani;
 - utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

▪ **SMART WORKING**

Anche a motivo delle dimensioni che il fenomeno del lavoro a distanza sta assumendo, è opportuno individuare strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell'ottica di contribuire ad evitare l'isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico.

Vi segnalo la possibilità, in questa fase di emergenza, di assolvere in via telematica agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori anche ricorrendo all'"Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile" elaborata dall'INAIL, scaricabile al seguente indirizzo <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html>.

▪ **Protocollo Anti-contagio e Documento di Valutazione dei Rischi**

La definizione delle misure di contenimento del rischio deve essere il più possibile contestualizzate alle singole realtà aziendali. L'atto finale è il Documento di Valutazione del Rischio, obbligo in capo al datore di lavoro. Sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Relativamente alle misure organizzative e logistiche da mettere in atto, è auspicabile il coinvolgimento del medico competente fin dalle fasi di individuazione delle stesse; qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro fornisce al medico competente informazioni in merito a quanto già pianificato, anche al fine di agevolare, ad esempio, l'individuazione, in corso di sorveglianza sanitaria, di eventuali prescrizioni/limitazioni da poter efficacemente introdurre nel giudizio di idoneità.

* * *

Si informa che le linee guida e la legislazione relativa a Covid sono suscettibile ad eventuali aggiornamenti/modifiche procedurali di cui sarà data comunicazione in merito.

In qualità di medico sono disponibile a fornire al datore di lavoro ed ai lavoratori eventuali necessità di chiarimento.

Cordialità.

Il Medico Competente

Dott. Daniela Saporiti

Mozzate, 3 maggio 2020